

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013**  
**534/2013/R/GAS**

**MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RIDETERMINAZIONE DELLE SESSIONI DI**  
**BILANCIAMENTO EFFETTUATE NELL'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 novembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) e l'allegato Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 373/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013 (di seguito: determinazione DMEG 5/2013);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento o *settlement*, contenute nel TISG, che sono entrate in vigore l’1 gennaio 2013, definendo un’architettura basata su:
  - a) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
  - b) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente; la prima sessione di aggiustamento si terrà nel mese di agosto 2014;
- il titolo 6, del TISG disciplina, tra l’altro, gli obblighi a carico dei diversi soggetti relativamente alla costruzione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema (di seguito: matrice), la quale definisce - per ciascun punto della rete di trasporto - gli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) a cui devono essere ricondotti i prelievi attinenti ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione (di seguito: UdD); l’assenza di almeno una relazione di corrispondenza valida tra UdD ed UdB comporta, poi, l’attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del TIVG;

- successivamente, sono state emanate alcune modifiche ed integrazioni funzionali all'avvio della suddetta regolazione, anche in ragione delle difficoltà rappresentate riguardo alle implementazioni informatiche richieste; in particolare:
  - a) nelle more della finalizzazione da parte del responsabile del bilanciamento Snam Rete Gas (di seguito: RdB) degli adeguamenti necessari allo svolgimento delle sessioni di bilanciamento secondo quanto delineato nel TISG, con la deliberazione 555/2012/R/gas è stato consentito l'uso di modalità transitorie da parte delle altre imprese di trasporto, purché pienamente coerenti con le finalità della disciplina, ed è stato previsto che tutte le attività inerenti alla sessione di bilanciamento si concludano entro il 28 di ciascun mese;
  - b) con la determinazione DMEG 5/2013, recante le Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate alla definizione della matrice, è stata garantita la possibilità:
    - di sistemare gli errori materiali eventualmente commessi nella definizione delle relazioni commerciali fra gli utenti nei primissimi giorni del mese di competenza;
    - di usufruire di un lasso di tempo ulteriore per i casi di malfunzionamenti di natura tecnica e/o di indisponibilità della piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB, occorsi durante la finestra temporale a disposizione dei diversi soggetti interessati per la costruzione della matrice.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità ha riformato la disciplina del servizio di *default* di distribuzione (di seguito: SdD Distribuzione) a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività, di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento, a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013, a fronte:
  - a) dell'esigenza di chiarire comunque le responsabilità di ciascuna impresa di distribuzione in tema di allocazione dei prelievi effettuati dai clienti finali cui deve attivarsi il SdD Distribuzione e per i quali l'impresa di distribuzione non sia stata in grado di garantirne la corretta erogazione, anche per il periodo decorrente dall'1 febbraio 2013 sino al 31 maggio 2013;
  - b) della constatazione che, dall'entrata in vigore del TISG, sono emerse situazioni di UdD sprovvisti dei contratti a garanzia della necessaria disponibilità di gas per l'accesso alla rete di distribuzione, ai sensi della deliberazione 138/04; sulla base della vigente regolazione, tale condizione - nonché quella di revoca dell'autorizzazione alla vendita - comporta la risoluzione di diritto del contratto tra l'UdD e l'impresa di distribuzione che gestisce le reti interessate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui decade il requisito per l'accesso al servizio di distribuzione;
  - c) del riscontro di una serie di effetti circa gli esiti delle sessioni di bilanciamento dovuti sia alla poca familiarità con la nuova disciplina in

materia di *settlement* da parte degli operatori sia all'applicazione di modalità operative, tra cui anche le cd regole di *default*, da parte del RdB non idonee ad intercettare le problematiche successivamente evidenziate;

- in linea con quanto appena richiamato, sempre con la deliberazione 241/2013/R/gas è stata data indicazione alle imprese di trasporto di sospendere l'applicazione degli eventuali corrispettivi di scostamento con riferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 292/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato, per quanto di competenza, una parte delle proposte di aggiornamento del codice di rete presentate da Snam Rete Gas in ordine al recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas, rilevando che la nota del 14 maggio 2013 – peraltro pervenuta con grande ritardo rispetto a quanto previsto dal punto 11 della deliberazione 229/2012/R/gas - presentava modifiche ed integrazioni al codice di rete della predetta società di tale portata ed in un tanto notevole numero di punti da non consentirne l'approvazione completa nei tempi utili alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati, secondo le indicazioni della deliberazione 241/2013/R/gas;
- con la deliberazione 292/2013/R/gas, sono state, inoltre, deliberate una serie di regole funzionali all'effettuazione delle sessioni di bilanciamento secondo criteri di trasparenza ed equità; in particolare, con decorrenza 1 gennaio 2013, ai fini di quanto espresso dalla deliberazione 241/2013/R/gas, è stato previsto che:
  - a) nel caso di UdD privi di UdB con contratto attivo su rete di trasporto, i prelievi ad essi riconducibili vengano attribuiti ad un cd "UdB fittizio", in modo da contabilizzarli separatamente ed evitare che siano ripartiti tra gli altri UdB presenti sul punto di riconsegna;
  - b) per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'impresa di distribuzione, il RdB effettui l'aggregazione delle misure a partire dai prelievi comunicati dall'impresa di distribuzione, fino a tre mesi prima, se presenti sulla piattaforma informatica oppure utilizzando quanto inviato dall'UdD interessato dall'omissione; a tal fine, sono state potenziate le possibilità di verifica da parte degli UdD, tramite opportune finestre temporali, nonché introducendo, appunto, la facoltà di trasmettere i dati al posto dell'impresa di distribuzione nel caso di inottemperanza di quest'ultima;
  - c) in mancanza delle comunicazioni di cui al comma 7.8 del TISG a cura dell'UdD, nel caso di punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione provveda ad assegnare la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura;
- al punto 5, lettera a., della deliberazione 292/2013/R/gas è stato dato mandato alla Snam Rete Gas di rivedere il codice di rete nelle parti che hanno subito modifiche in esito al medesimo provvedimento, attività che, ad oggi, non risulta ancora effettuata;

- ai sensi del punto 5., lettera b., della deliberazione 292/2013/R/gas sono pervenute due comunicazioni da parte di Snam Rete Gas, rispettivamente in data 16 luglio 2013 (Prot. Autorità 25567) e 1 agosto 2013 (Prot. Autorità 27091) ed una da parte di Società Gasdotti Italia Spa;
- con riferimento alle comunicazioni di cui al precedente alinea, Snam Rete Gas ha dichiarato:
  - a) nella prima, di poter effettuare la rielaborazione dei bilanci orientativamente entro la fine dell'anno, riservandosi di inviare una più puntuale definizione delle tempistiche non appena completate le attività di valutazione;
  - b) nella seconda, che le nuove modalità di determinazione dei bilanci ai sensi della deliberazione 292/2013/R/gas potranno essere applicate a partire dalla sessione di bilanciamento del mese di gennaio 2014 e che, successivamente, potranno essere avviate le rideterminazioni dei bilanci di trasporto relativi al periodo gennaio - dicembre 2013; per quanto concerne la frequenza viene indicata quella di un bilancio al mese, visto l'indispensabile coinvolgimento dei diversi soggetti interessati;
- con la deliberazione 382/2013/R/gas sono state introdotte modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas, garantendo, a partire dall'1 ottobre 2013, l'attivazione del servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT) nei casi di mancata costruzione della matrice; servizio che decorre, senza soluzione di continuità, dall'inizio del mese per il quale è stata rilevata l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per il dato UdD e si conclude con il termine del medesimo mese e con l'attivazione dei servizi di ultima istanza su rete di distribuzione;
- sempre con la deliberazione 382/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto erogano il SdDT in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente, per effetto dell'assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG, secondo le condizioni definite dalla deliberazione 249/2012/R/gas, dalla deliberazione 361/2013/R/gas e dalla deliberazione 373/2013/R/gas.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il documento per la consultazione 317/2013/R/gas illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla riforma dei criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna gas agli UdB; vengono, altresì, trattati alcuni aspetti essenziali per il buon funzionamento del *settlement* gas, quali la regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'"UdB fittizio" ed il mancato rispetto degli obblighi informativi inerenti alla sessione di bilanciamento;
- con specifico riferimento alla finestra temporale 1 gennaio - 30 settembre 2013 ed alla regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'"UdB fittizio", che il RdB ha il compito di collegare ad un UdD privo di UdB nella matrice per il mese precedente l'attivazione dei servizi di ultima istanza su rete di distribuzione, sono state descritte due possibili soluzioni ovvero:
  - a) l'introduzione di un obbligo in capo ai suddetti UdD di versamento, a favore di un apposito conto istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), di un ammontare pari alla valorizzazione - al

prezzo di bilanciamento, opportunamente incrementato al fine di considerare gli oneri potenziali sul sistema anche dovuti ad errori che emergerebbero in fase di aggiustamento - dei quantitativi derivanti dalle sessioni di bilanciamento, così da consentire la compensazione degli oneri sostenuti dal RdB;

- b) la ripartizione trasparente dei quantitativi ricondotti all'“UdB fittizio” sugli altri UdB presenti al *city gate*, in proporzione alla capacità conferita a quest'ultimi dall'impresa di trasporto nel mese di competenza, rendendo altresì nota la ragione sociale dell'UdD (e tutti i riferimenti utili anche ai fini fiscali) che ha prelevato quel gas naturale per la vendita ai propri clienti finali su rete di distribuzione;
- i soggetti che hanno preso parte alla fase di consultazione hanno manifestato un apprezzamento pressoché unanime per la soluzione *sub a)*; una impresa di trasporto ha richiesto che tutte le situazioni siano gestite dal RdB, in modo tale da evitare che tali squilibri espongano le altre imprese di trasporto ad oneri sul mercato del bilanciamento, mercato al quale partecipano ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla rideterminazione dei bilanci di cui al comma 6.4, della deliberazione 241/2013/R/gas, in aggiunta a quanto già espressamente indicato nei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia, chiarire ulteriormente quali sono le fattispecie che s'intendono passibili di rettifica rispetto alle sessioni già effettuate; in particolare, potranno essere eseguite solo le seguenti attività:
  - a) modifica della matrice per garantire:
    - la corretta identificazione sia lato distribuzione sia lato trasporto dell'operatore che ha erogato il SdD Distribuzione; a tal fine, qualora l'impresa di distribuzione si sia approvvigionata delle necessarie risorse nell'ambito del mercato del bilanciamento (ai sensi del comma 36.1, lettera a), del TIVG come modificato dalla deliberazione ARG/gas 99/11), l'impresa di trasporto consente l'accesso ai propri sistemi informativi secondo modalità semplificate rispetto a quanto previsto dal proprio codice di rete;
    - l'eliminazione dalla lista degli UdD attivi dei soggetti che hanno perso tutti i clienti finali nella propria titolarità nel mese di competenza, a seguito di *switching* su rete di distribuzione, e pertanto risultano completamente privi di mercato a valle del singolo punto di riconsegna della rete di trasporto;
  - b) messa a disposizione dei dati di cui all'articolo 9, del TISG da parte delle imprese di distribuzione, secondo le tempistiche e le modalità individuate dalla deliberazione 292/2013/R/gas, per i casi sia di mancata/incompleta comunicazione dei prelievi sia di manifesto errore materiale, anche dovuto a malfunzionamenti tecnici dei propri sistemi informativi;
  - c) correzione dei dati trasmessi ai sensi degli articoli 23 e 24, del TISG dalle imprese di distribuzione al fine di recepire l'attribuzione della classe di prelievo 1 - o, comunque, della classe maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di

misura - per i punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana ed in mancanza delle comunicazioni di cui al comma 7.8, del TISG a cura dell'UdD;

- d) la gestione di altre tipologie di errore che dovessero essere portate all'attenzione degli uffici dell'Autorità, le quali saranno comunicate per iscritto al RdB, previa valutazione;
- con riferimento alla rideterminazione dei bilanci di cui al comma 6.4, della deliberazione 241/2013/R/gas, prevedere che il RdB effettui la comunicazione di cui al comma 26.3, del TISG mensilmente, potendo indicare tutti i casi di inadempienza verificatisi, compresi i comportamenti non conformi a quanto qui stabilito in relazione alla modifica della matrice; viste le disposizioni di cui alla deliberazione 555/2012/R/gas, soprarichiamate, è opportuno fissare un obbligo analogo a carico delle altre imprese di trasporto;
  - rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di misure volte a disincentivare i comportamenti non ottemperanti alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, del TISG, dando seguito a quanto posto in consultazione sul tema con il documento per la consultazione 317/2013/R/gas.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- stabilire che saranno oggetto di rideterminazione le partite fisiche ed economiche relative a tutte le sessioni di bilanciamento mensili dell'anno 2013, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui alla deliberazione 292/2013/R/gas saranno implementate solo a decorrere da gennaio 2014, secondo quanto comunicato da SRG in data 1 agosto 2013;
- prevedere che le attività di rielaborazione vengano concluse al massimo entro il mese di luglio 2014, in quanto la prima sessione di aggiustamento è prevista per agosto 2014;
- chiarire che la rideterminazione delle sessioni di bilanciamento potrà generare, oltre al conguaglio concernente quanto corrisposto per il servizio di trasporto, per il disequilibrio ai sensi dell'articolo 13, del TISG nonché per gli scostamenti di cui all'articolo 14, del TISG, eventualmente fatturati - a partire dal mese di aprile - nei punti di consegna interconnessi con reti di distribuzione, anche una rivisitazione degli importi corrisposti per supero delle capacità conferite nei punti di uscita per le aree di prelievo della rete di trasporto;
- garantire a favore di tutti i soggetti coinvolti - altre imprese di trasporto, imprese di distribuzione, utenti della distribuzione ed utenti del bilanciamento - l'obbligo di un'informazione dettagliata, trasparente e tempestiva sulle modalità e sulle tempistiche di attuazione delle procedure da parte del RdB;
- porre a carico delle altre imprese di trasporto e delle imprese di distribuzione di riferimento un obbligo analogo a quanto disposto al precedente alinea a favore rispettivamente dei propri utenti e delle relative imprese di distribuzione sottese;
- dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Snam Rete Gas per l'eventuale irrogazione di una sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione dell'Autorità 292/2013/R/gas;

- oltre a quanto anzidetto, in ragione dei persistenti e reiterati inadempimenti concernenti le tempistiche di aggiornamento del codice di rete come sopra evidenziati, rinviare a successivo procedimento l'introduzione di una regolazione incentivante in relazione sia al rispetto della normativa in materia di aggiornamento dei codici - vista l'importanza di avere un quadro certo e trasparente delle regole applicate da parte degli operatori delle infrastrutture nei tempi corretti - sia ad una gestione efficiente del servizio di bilanciamento.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- poiché l'“UdB fittizio” svolge sostanzialmente lo stesso ruolo del/i soggetto/i che ha/hanno erogato il SdDT nel periodo in questione, stabilire che l'UdD ad esso collegato nella matrice, per i mesi di competenza, sia tenuto al versamento presso la Cassa di un corrispettivo determinato sulla base del prezzo giornaliero calcolato secondo la formula di cui al comma 6.2, della deliberazione 249/2012/R/gas, anche declinata al successivo articolo 8;
- prevedere che il RdB, una volta effettuata la sessione di bilanciamento, provveda al computo dei corrispettivi dovuti dandone informazione scritta, anticipata tramite posta elettronica certificata, sia all'UdD interessato sia alla Cassa;
- definire un apposito conto presso la Cassa alimentato dai corrispettivi dovuti dall'UdD al fine di garantire il trasparente funzionamento del summenzionato meccanismo;
- ai fini della regolazione del predetto meccanismo di copertura degli oneri generati, mutuare le norme desumibili da analoga regolazione in materia introdotta dall'Autorità, per quanto applicabili;
- stante la disciplina in vigore ai sensi della deliberazione 382/2013/R/gas, verificare, in primo luogo, l'eventuale disponibilità dei fornitori transitori selezionati per l'erogazione del SdDT con riferimento all'anno termico 2012-2013 ad assumere il ruolo di “UdB fittizio” per il periodo gennaio - settembre 2013 o per parti di esso

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni generali relative alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento*

- 1.1 La società Snam Rete Gas, in qualità di RdB, procede alla rideterminazione dei bilanci relativi all'anno 2013 nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni 241/2013/R/gas e 292/2013/R/gas, a partire dal mese di febbraio 2014.
- 1.2 Tutte le attività connesse alla rideterminazione dei bilanci di cui al precedente comma dovranno essere terminate entro e non oltre il mese di luglio 2014 e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione della sessione di aggiustamento prevista per il mese di agosto 2014.
- 1.3 Con specifico riferimento ai dati e/o alle informazioni che potranno essere oggetto di modifica, in aggiunta a quanto già espressamente indicato nei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia, il RdB dovrà assicurare l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) la modifica della matrice per garantire:
    - la corretta identificazione sia lato distribuzione sia lato trasporto dell'operatore che ha erogato il SdD Distribuzione; a tal fine, qualora l'impresa di distribuzione si sia approvvigionata delle necessarie risorse nell'ambito del mercato del bilanciamento (ai sensi del comma 36.1, lettera a), del TIVG come modificato dalla deliberazione ARG/gas 99/11), l'impresa di trasporto consente l'accesso ai propri sistemi informativi secondo modalità semplificate rispetto a quanto previsto dal proprio codice di rete;
    - l'eliminazione dalla lista degli UdD attivi dei soggetti che hanno perso tutti i clienti finali nella propria titolarità nel mese di competenza, a seguito di *switching* su rete di distribuzione, e pertanto risultano completamente privi di mercato a valle del singolo punto di riconsegna della rete di trasporto;
  - b) la messa a disposizione dei dati di cui all'articolo 9 del TISG da parte delle imprese di distribuzione, secondo le tempistiche e le modalità individuate dalla deliberazione 292/2013/R/gas, per i casi sia di mancata/incompleta comunicazione dei prelievi sia di manifesto errore materiale, anche dovuto a malfunzionamenti tecnici dei propri sistemi informativi;
  - c) la correzione dei dati trasmessi ai sensi degli articoli 23 e 24 del TISG dalle imprese di distribuzione al fine di recepire l'attribuzione della classe di prelievo 1 - o, comunque, della classe maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura - per i punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana ed in mancanza delle comunicazioni di cui al comma 7.8 del TISG a cura dell'UdD;
  - d) la gestione di altre tipologie di errore che dovessero essere portate all'attenzione degli uffici dell'Autorità, le quali saranno comunicate per iscritto al RdB, previa valutazione.
- 1.4 In virtù della vigenza delle disposizioni di cui alla deliberazione 555/2012/R/gas in tema di modalità operative transitorie funzionali alla determinazione dei dati di cui all'articolo 25 del TISG, è compito delle imprese di trasporto provvedere all'esecuzione delle attività connesse alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento per quanto di propria competenza.

## **Articolo 2**

### *Obblighi informativi a carico dei gestori delle infrastrutture*

- 2.1 Tutte le imprese di trasporto sono tenute ad inviare mensilmente all'Autorità la relazione di cui al comma 26.3, del TISG, nell'ambito delle attività svolte ai sensi della rideterminazione dei bilanci, al fine di favorire la tempestiva individuazione di comportamenti non ottemperanti alla regolazione in materia per gli eventuali seguiti a scopo sanzionatorio.
- 2.2 E' dato mandato al RdB affinché renda nota, anche tramite pubblicazione sul proprio sito entro e non oltre il 29 novembre 2013, la procedura di svolgimento

delle sessioni, completa delle tempistiche di dettaglio inerenti ai passaggi a cura dei diversi soggetti interessati.

- 2.3 E' dato mandato alle altre imprese di trasporto di mettere a disposizione dei propri utenti analoga procedura con riferimento alle reti dalle stesse gestite entro e non oltre il 6 dicembre 2013, nel rispetto delle scadenze fissate dal RdB.
- 2.4 E' dato mandato alle imprese di distribuzione di riferimento di mettere a disposizione delle relative imprese di distribuzione modalità operative e tempistiche inerenti alle attività di cui al presente provvedimento entro e non oltre il 9 dicembre 2013, nel rispetto delle scadenze fissate dal RdB e dalle altre imprese di trasporto.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni inerenti la regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio*

- 3.1 Il RdB procede a determinare gli importi dovuti dall'UdD, in relazione alle partite attribuite all'UdB fittizio nel mese di riferimento, secondo quanto previsto al comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas.
- 3.2 Con riferimento al livello della componente COMM, il RdB applica all'UdD il prezzo più alto offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio per l'anno termico 2012-2013.
- 3.3 Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della sessione di bilanciamento, il RdB comunica per iscritto all'UdD gli importi di competenza. La comunicazione è anticipata per posta elettronica certificata.
- 3.4 La comunicazione di cui al precedente comma è inviata per conoscenza alla Cassa secondo le modalità da quest'ultima definite.
- 3.5 L'UdD è tenuto a versare alla Cassa gli importi comunicati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine, è istituito presso la Cassa un apposito conto per la gestione separata dei suddetti versamenti.
- 3.6 Entro la fine del mese successivo la Cassa provvede a liquidare le partite di competenza del RdB.
- 3.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa non vengano completati entro i termini previsti, l'UdD riconosce alla Cassa un interesse di mora pari all'Euribor a dodici mesi base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, calcolato a decorrere dal 1° giorno di ritardo.
- 3.8 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute al RdB non possa essere completata dalla Cassa entro tre mesi dai termini previsti dal precedente comma 3.6, la Cassa riconosce al RdB un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 3.6.

**Articolo 4**  
*Disposizioni finali*

- 4.1 I fornitori transitori, selezionati per l'erogazione del SdDT con riferimento all'anno termico 2012-2013, possono esercitare il ruolo di *UdB fittizio* per il periodo gennaio - settembre 2013 o per parti di esso, alle condizioni di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, dandone comunicazione scritta al RdB, e per conoscenza all'Autorità, entro il 31 gennaio 2014.
- 4.2 Con riferimento all'anno 2013, in esito alla rideterminazione dei bilanci, sono oggetto di conguaglio anche gli importi, eventualmente già fatturati, inerenti al superamento delle capacità conferite nei punti di uscita per le aree di prelievo della rete di trasporto relative a punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.
- 4.3 Sono rinviate a successivo provvedimento:
- a) l'approvazione di misure volte a disincentivare i comportamenti non ottemperanti alle disposizioni in tema di obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione, di cui agli articoli 23 e 24, del TISG;
  - b) l'introduzione di una regolazione incentivante in relazione al rispetto della normativa in materia di aggiornamento dei codici, nonché in relazione ad una gestione efficiente del servizio di bilanciamento.
- 4.4 E' dato mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Snam Rete Gas per l'eventuale irrogazione di una sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione dell'Autorità 292/2013/R/gas.
- 4.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*